



Il danno morale terminale e quello biologico terminale

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16572 del 13 giugno 2024, è chiamata nuovamente a precisare i contorni del danno biologico terminale e di quello morale terminale, confermando l'ontologica differenza delle due voci di danno.

Ed invero si afferma che: *“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il **danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo** (danno da lucida agonia o danno catastrofico o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il **secondo** è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo“*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

24 Giu 2024